

CAMERA DEI DEPUTATI N. 480

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, ALESSI, ANSELMI, AZZOLINI, BONFERRONI, BORRA, CARELLI, CACCIA, CAFARELLI, COLONI, CRISTOFORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GOT TARDO, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MELELEO, MENSORIO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SILVESTRI, SINESIO, VAIRO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 2 luglio 1987

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, relative alle assunzioni ed al collocamento in quiescenza del personale di assistenza religiosa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende modificare il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente « lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali », limitatamente al personale di assistenza religiosa e per quanto attiene ai limiti di età previsti per l'assunzione e il collocamento a riposo.

Per quanto riguarda la designazione in concreto del personale che deve essere nominato a coprire il posto di « assistente religioso » in presidi ospedalieri, non si può certamente prescindere, sia nella regolamentazione della materia, sia in sede applicativa ed operativa, dalle norme

concordatarie, ed in particolare dalle disposizioni contenute nell'articolo 5 del Concordato tra Italia e Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

Se si tiene presente che l'assistente religioso del culto cattolico è e deve essere considerato ad ogni effetto « dipendente » dell'USL secondo quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma e dall'articolo 9 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 — che parla di « assunzione » —, apparirà di tutta evidenza che la norma concordataria viene in diretta ed immediata applicazione.

La disposizione proposta può essere paragonata per analogia al contenuto dell'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, che regola l'insegnamento religioso nelle scuole medie. Il rinvio (ancorché di mero fatto) a tali norme appare senza dubbio opportuno, anche a livello di controllo di costituzionalità, e costituiscono un *corpus* di disposizioni organico e largamente « collaudato » dall'esperienza.

In particolare l'articolo 5 di quella legge è stato dichiarato perfettamente legittimo dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con sentenza del 20 ottobre 1977, n. 450 e dal tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo con sentenza 4 aprile 1978, n. 60.

La nomina dell'assistente religioso da parte del Comitato di gestione dell'USL (che comporta *ipso jure* l'iscrizione nella « separata tabella » di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761) ha valore e ruolo solo formale, di presa d'atto della designazione ad opera dell'Ordinario, il quale può altresì fare cessare il rapporto di dipendenza « ritirando » il benestare o *placet* (articolo 5, comma 2 del Concordato).

Tale speciale regime di « provvista » della pubblica funzione e di cessazione del rapporto, impone e comporta anche la deroga ai « normali » requisiti della età richiesti, in via generale, per i dipendenti dell'USL.

Si ritiene che la previsione di tale derogabilità non violi alcuna disposizione di rilievo costituzionale, perché le disposizioni che regolano il requisito dell'età non costituiscono principi generali ed inderogabili dell'ordinamento.

I limiti di età sono dalla generalità della dottrina e della giurisprudenza considerati come garanzia di « sufficiente maturità », e « quale garanzia di adeguata efficienza » (Virga). Detti limiti soffrono di varie eccezioni, nella legislazione ordinaria, per intere categorie di pubblici dipendenti e proprio in ragione

della particolarità del relativo *status* personale e del relativo servizio.

Anche senza ricordare la regola generale che eleva il limite minimo di 35 anni di un anno per il coniugato e di un anno per ogni figlio per chi ha prole (legge 3 giugno 1978, n. 288), e di cinque per i combattenti e reduci (decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137), portandola a trentanove anni per i perseguitati politici (articolo 5 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488), a 45 per i licenziati dagli enti soppressi (legge 4 dicembre 1956, n. 1404) e a 55 anni per le categorie protette (articolo 1 legge 2 aprile 1968, n. 482), occorre ricordare che, anche in ragione dello specifico servizio, i limiti massimi di età variano notevolmente per varie categorie. Basterà ricordare l'articolo 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che estese ai primari la possibilità di restare in servizio fino al 70° anno di età, prevista dall'articolo 10 della legge 10 maggio 1964, n. 336, mentre la legge 30 luglio 1973, n. 477, prevede per il personale in servizio alla data dal 1° ottobre del 1974 la possibilità di permanenza in servizio anche oltre il 70° anno di età per raggiungere i quarant'anni di servizio.

I magistrati cessano dal servizio al compimento del settantesimo anno di età (articolo 5 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511); per i dipendenti del Ministero della difesa si ha una disciplina enormemente differenziata a seconda del grado ricoperto e dal ruolo di appartenenza.

Si può quindi ritenere legittima, per singole categorie di dipendenti, una speciale disciplina connessa con la specificità non solo del servizio, ma anche dello *status* e nella fattispecie per un sacerdote anche ultrasessantacinquenne non può ritenersi — salvo speciali casi o situazioni — troppo gravoso l'espletamento del servizio di assistenza religiosa in una struttura di ricovero.

Il limite massimo ed assoluto dei settant'anni appare invece imposto da evidenti ragioni di opportunità, in relazione

proprio alla natura del servizio che tale personale è chiamato ad espletare. Va infine evidenziato che se si vuole effettivamente rispondere all'esigenza di garantire il servizio di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri, non si può non tener conto dell'attuale diminuzione del numero delle vocazioni sacerdotali che rende sempre più problematico e difficile il reperimento, da parte dell'Ordinario diocesano, di sacerdoti da designare ai comitati di gestione delle Unità sanitarie locali per l'espletamento delle funzioni di assistenza religiosa ospedaliera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

« L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica, è effettuata direttamente per chiamata dal Comitato di gestione delle unità sanitarie locali su designazione dell'Ordinario diocesano competente per territorio, anche in deroga ai limiti di età.

La deroga di cui al comma precedente è estesa al personale di assistenza religiosa di altri culti ».

ART. 2.

1. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di assistenza religiosa è collocato a riposo al settantesimo anno di età.